REGOLAMENTO PER LA TASSA SUI CANI DEL DÌ 11 LUGLIO 1866

Poggibonsi

Prezzo italiane Lire 48

IL SINDACO

DELLA COMUNITÀ DI POGGIBONSI

Vedute le deliberazioni Consigliari del dì 21 Febbraio, e 4 Luglio anno corrente;

Veduto il Decreto d' approvazione della Deputazione Provinciale di Siena del 20 Luglio prossimo passato;

Veduto l' articolo 102 N. 4 della Legge Comunale e Provinciale del 20 Marzo 1865

pubblica il seguente

REGOLAMENTO

per la tassa sui cani del dì 22 luglio 1866

ARTICOLO 1.

Chiunque entro il perimetro del Comune di Poggibonsi, si trova ad esser possessore di uno o più cani, dovrà nel termine di giorni 20, decorrendi dalla pubblicazione del presente Regolamento, farne formale denunzia alla Segreteria Comunale, Tale denunzia sarà obbligatoria e prosecutiva di anno in anno, fino a diffidamento dell' interessato.

ARTICOLO 2.

Dell eseguita denunzia sarà presa nota in apposito registro, e di ciascun Cane verrà dichiarata la razza, l' eta, il sesso, il colore, non che il cognome e nome del proprietario.

Articolo 3.

Ogni detentore di uno o più cani, dovrà corrispondere al Camarlingo Comunale l' annua tassa di Lire cinque, per ciascheduno, tanto sia che abiti nell' interno del paese, che in campagna, rilasciando al detentore stesso la bolletta di pagamento staccata dall' apposito registro a Madre e Figlia.

Articolo 4.

Sono eccettuati dalla tassa:

1. I Cani esclusivamente destinati alla custodia del gregge, e degli edifizi rurali che non servan che a quel solo ed unico uso, i quali non dovendo essere allontanati da tale loro destinazione, non potranno dai loro possessori essere introdotti nell abitato del Comune, se non assicurati con fune o catenella, e purchè sieno della razza appellata comunemente *da Pastori*.

2. I Cani che non abbiano oltrepassata la età di giorni sessanta.

3. I Cani che servono di guida ai ciechi.

4. I Cani degli individui non aventi stabile

dimora nel Comune, purchè facciano constare all'Ufficio Comunale sulla richiesta del Sindaco della pertinenza dei medesimi, e purchè la loro dimora nel territorio del Comune non oltrepassi un intiero trimestre.

Articolo 5.

La tassa, dovrà essere sempre anticipata di sei in sei mesi, cioè nei mesi di Gennaio e di Luglio.

Non si fa luogo al rimborso della tassa pel decesso di cani, nè per la traslazione di proprietà dei medesimi, ma in quest'ultimo caso sarà tenuto conto al nuovo proprietario del tempo per cui è stata soddisfatta.

La tassa pagata per un cane decesso, può valere parimente al dichiarante pel possesso di un altro cane a quello surrogato, purchè ne sia fatta la dichiarazione.

Articolo 6.

Il venditore di un cane, non potrà sostituire, come nel caso contemplato dalla morte, altro cane a quello venduto, a meno che non si

assoggetti al pagamento di una nuova tassa, poichè quella sborsata vale pel cane venduto come all' Articolo precedente.

Articolo 7.

Ad evitare ogni caso possibile di contravvenzione che riuscisse dannosa all' interesse, non solo del Comune, ma all imparziale applicazione del disposto della Legge, dovrà ogni proprietario di uno o piu cani munirli di collare, su cui dovrà essere applicata una Lastra metallica, ove sia scolpito il nome e cognome del proprietario medesimo.

Articolo 8.

I Cani di cui è fatta esclusione al N. 4 Articolo 4 del presente Regolamento, oltre quanto è detto all Art. precedente, porteranno appeso al collare un legno della lunghezza di centimetri cinquanta.

Articolo 9.

Quai Cani poi, esclusi o noi dalla tassa, che saranno riconosciuti mordaci, non potranno

mai vagare in libertà sia in paese, sia all'aperta campagna.

Articolo 10.

È proibita la circolazione dei cani così detti *bull dogs*, e *mastini*, da macello, se non sono convenientemente custoditi ai termini dell'Art. 91. della Legge di P. S. del 20 Marzo 1856, e Art. 102 del vigente Regolamento di Pulizia Punitiva.

Articolo 11.

L'Agente Municipale dovrà impossessarsi di tutti i cani che ritrovera vaganti si in paese che in campagna, i quali non siano muniti del collare ne del legno come alli Art. 7 e 8, e darà notizia al pubblico per mezzo di avviso di esser detentore di uno o piu cani, e che trascorso il termine di giorni cinque dalla data dell'avviso stesso, senza che siasi in questo tempo presentato alcuno a farne ricerca, verranno uccisi.

Articolo 12.

I Cani come sopra sequestrati saranno custoditi in apposito locale, e saranno consegnati, qualora siano riconosciuti innocui, al proprieta-

rio che ne chiedera la restituzione entro il termine fissato dall' Articolo precedente, purche adempia all' obbligo portato per la tassa dal presente Regolamento, rimborsi le spese di custodia e mantenimento, fissato in Centesimi cinquanta al giorno, oltre al pagamento dell Ammenda in cui fosse incorso.

ARTICOLO 13.

Le contravvenzioni come sopra dichiarate dall' Agente Comunale che l' avrà scoperte, apparterra al Sindaco di curarne la esecuzione, colla facoltà di comporle per mezzo di oblazioni.

ARTICOLO 14.

I contravventori al presente Regolamento saranno puniti secondo prescrive il Codice penale.

POGGIAONSI. Dall' Uffizio Comunale
Li 3 Agosto 1866.

IL SINDACO
I. BATTI

Il Segretario
BRUNORI

(Siena 1866 Tip. Sordo-muti)
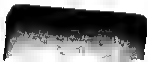
88 841038